Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 16 MARZO 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981, n. 66.

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1981, n. **62.**

Finanziamento della partecipazione italiana alla Riunione di Madrid sulla sicurezza e cooperazione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Riunione di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione europea.

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 360.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, alla voce « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 25 febbraio 1981, n. **63.**

Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, e successivamente con la legge 27 dicembre 1973, n. 934, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1979, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 7 marzo 1981, n. **64.**

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché per gli interventi necessari indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole « la spesa ammissibile non potrà superare quella determinata », sono sostituite dalle seguenti: « la spesa sarà quella determinata ».

L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purché compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purché il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è abrogato.

Art. 3.

Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Nei medesimi comuni sarà altresì utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonché per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il termine de' 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovrà assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

Art. 6.

L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la *ricostruzione* e a lire 12 milioni per la riparazione.

Art. 7.

Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Con il decreto di cui al precedente comma sono proporzionalmente elevati gli importi massimi di cui all'articolo 6 della presente legge. L'aggiornamento si applica ai contributi concessi nel semestre al quale si riferisce il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50 per cento ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Art. 9.

I contributi di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono corri-

sposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.

Art. 10.

I contributi di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;

b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;

c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;

d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante ».

Art. 14.

Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limiterà alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

Art. 15.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree e gli immobili di risulta o abbandonali in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato ».

Art. 16.

Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 17.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Art. 18.

La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorchè non inquadrato nella carriera direttiva.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 20.

In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta.

Art. 21.

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

« Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato:

« Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore ».

Art. 23.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 24.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'articolo 4-*quinquies* è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 4-*sexies*. — In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.

E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purchè sita nell'ambito del comune.

E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato ».

Art. 26.

Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purchè non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.

Art. 27.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accrediterà ai sindaci le somme occorrenti.

Per i fondi già accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano già stati assunti impegni, continuerà ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Art. 28.

L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Art. 8-*bis*. — Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983 ».

Art. 29.

All'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: « da ricostruire » sono soppresse le altre: « nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, ».

Art. 30.

Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 31.

Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.

Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, previa adozione del piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.

Alla spesa eccedente l'ammontare degli eventuali contributi si provvede, nei limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, con fondi a totale carico dello Stato.

Art. 32.

Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonchè i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.

Art. 33.

Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.

Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.

La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.

Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.

Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 34.

Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 35.

Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.

Art. 36.

A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonchè alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1981, n. 65.

Istituzione della zona centrale della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 794, concernente: « Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale »;

Visto l'art. 5 della legge stessa, che prevede la istituzione della zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la zona centrale della guardia di finanza, con sede in Roma e con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1981

PERTINI

REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1981.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, concernente l'istituzione della commissione incaricata di esprimere pareri in merito alla assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980;

Visto il verbale della seduta della commissione per l'assegnazione dei premi della cultura, in data 12 gennaio 1981, che propone una modifica all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980;

Ritenuta l'opportunità di modificare il secondo comma dell'art. 3 del suddetto decreto;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980 è modificato come segue:

« La commissione, tuttavia, può deliberare, in assenza di domanda, l'attribuzione di premi fino ad un massimo di lire cinque milioni, anche alla memoria, a scrittori di notorietà nazionale o internazionale, come riconoscimento del particolare contributo dato alla cultura italiana ».

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 325

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 478.219.750 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-1980;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5%, relativamente al 1978, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni numeri 1539, 3479, 3345, 3478, 3477 e 1915, rese in data 4 novembre 1980 dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'articolo 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede la erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 4.765.370, di L. 9.648.320, di L. 108.594.920, di L. 41.121.050, di L. 241.133.000 e di L. 72.957.090, relativamente al secondo triennio 1978-80 di edilizia scolastica;

Considerato che le somme sopra richieste trovano copertura nelle disponibilità finanziarie, relative all'esercizio 1978, secondo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 478.219.750, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 73

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 300.257.185 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978, prima tranche;

Vista la dichiarazione n. 32861 del 5 novembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 300.257.185, già trasferito dalla regione medesima agli enti obbligati, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel primo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra indicata trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 300.257.185, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 96

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre *1980*.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 353.252.400 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978, secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 2400, n. 2401, n. 2513, n. 2688, n. 3378 e n. 3380, rese dall'assessore competente della regione Lazio, in data 25 ottobre 1980, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di lire 110.476.290, di L. 27.463.910, di L. 54.243.090, di lire 50.703.810, di L. 30.749.770 e di L. 79.615.530, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Considerato che le sopra menzionate somme richieste dalla regione Lazio trovano copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, secondo programma;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 353.252.400, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio finanziario 1980, residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 72

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 5.178.450.004 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1980) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge n. 149/80, il quale recepisce integralmente, per il 1980, il disposto dell'art. 113 della legge di bilancio n. 88/79;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 795.943.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 9070 del 7 ottobre 1980, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 5.178.450.004, a carico dell'esercizio finanziario 1980;

Considerato che tale importo trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 5.178.450.004, per le finalità esposte in premessa.

La spesa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 55

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « La Minerva vita e rami diversi », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Segrate (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Segrate (Milano):

tariffa 12/r - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 12/c - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga

entro un determinato periodo di tempo con restituzione dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 31 - relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca;

tariffa 17 - relativa all'assicurazione a premio annuo limitato di una rendita temporanea, pagabile a decorrere dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza della tariffa 12/r;

condizioni particolari di polizza della tariffa 31.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1481)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale a carico della S.p.a. Celfa - Costruzioni metalliche montaggi, in Modugno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 24 gennaio 1981, con la quale la S.p.a. Celfa - Costruzioni metalliche montaggi, con sede in Modugno, chiede una rateazione per il pagamento del carico di L. 46.165.030, relativo all'anno 1969 costituito da ritenute di acconto di ricchezza mobile e complementare, imposta sulle società, soprattasse e maggiorazioni, iscritto nei ruoli speciali di febbraio 1981, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere, in unica soluzione, il predetto importo relativo, peraltro a redditi definitisi, a seguito della mancata riassunzione delle contestazioni, a termini del terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Bari esprime parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata società;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 46.165.030, dovuto dalla S.p.a. Celfa, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Bari è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.L. - Commissionaria esercenti lecchesi - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Lecco in data 9 maggio 1980 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa C.E.L. - Commissionaria esercenti lecchesi a r.l., con sede in Lecco;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in oggetto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La C.E.L. - Commissionaria esercenti lecchesi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lecco, costituita per rogito notar Berera del 23 ottobre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Crippa né è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale a nome della S.r.l. Larocchi - Costruzioni meccaniche, in Iseo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 26 gennaio 1981, con la quale la S.r.l. Larocchi - Costruzioni meccaniche, con sede in Iseo, chiede una rateazione per il pagamento del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) ed accessori, afferente il 1978, iscritto nei ruoli speciali di novembre 1980 per l'ammontare complessivo di L. 42.648.000, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di corrispondere, in unica soluzione, il predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Brescia ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della società istante;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 42.648.000, dovuto dalla S.r.l. Larocchi - Costruzioni meccaniche, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali a nome della S.p.a. (ora S.a.s.) Heppenstall Midvale, in Osnago.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, prodotta in data 6 febbraio 1981, con la quale la S.a.s. (già S.p.a.) Heppenstall Midvale, con sede in Osnago, ha chiesto, in via principale, la sospensione della riscossione del carico di IRPEF (ritenute alla fonte), IRPEG, ILOR ed accessori, iscritto per gli anni dal 1974 al 1978, nei ruoli suppletivi di settembre 1980 e speciali di settembre e novembre 1980, per un complessivo ammontare di L. 244.407.328, e in via subordinata una dilazione per il pagamento del carico stesso, adducendo che, per indisponibilità di liquido, non può attualmente far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto rilevante importo e che un'eventuale procedura esecutiva esattoriale determinerebbe la cessazione di ogni attività lavorativa e, conseguentemente, per il personale dipendente, la perdita del posto di lavoro;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Como ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della società istante;

Rilevato che, in base agli atti istruttori, la richiesta di sospensione avanzata dalla società Heppenstall Midvale non appare accoglibile e che, d'altra parte, la concessione della rateazione chiesta in via subordinata può consentire alla società in parola di assolvere, senza eccessivo aggravio, il proprio debito tributario;

Rilevato, inoltre, che per il pagamento del carico di L. 131.849.082, iscritto nei ruoli suppletivi, è stata già accordata una dilazione ai sensi del primo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Considerato che la richiesta di rateazione avanzata dalla menzionata società rientra, per quanto concerne il restante carico di L. 112.558.246 iscritto nei ruoli speciali, nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dal l'art. 3 della legge n. 46,

Decreta:

Il pagamento del carico tributario iscritto, a nome della S.a.s. (già S.p.a.) Heppenstall Midvale, nei ruoli speciali di settembre e novembre 1980, per un complessivo ammontare di L. 112.558.246, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1545)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 507/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 508/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 509/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 510/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 511/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 512/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 513/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 514/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 515/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 516/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 517/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 518/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 519/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 520/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° marzo 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 521/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 522/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 523/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 524/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 525/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 526/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 527/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 528/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 529/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 530/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 531/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 532/81 della commissione, del 24 febbraio 1981, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 533/81 della commissione, del 26 febbraio 1981, relativo ad una gara per la vendita ai fini di esportazioni di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 534/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 1799/76, che reca modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 535/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di autoveicoli originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 536/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 537/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori e dei tubi catodici per televisori a colori, originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 538/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 539/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 540/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 541/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, che fissa l'importo definitivo del contributo alla produzione d'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 26 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n L 354 del 29 dicembre 1980).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1981) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 367 del 31 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 54 *del* 28 *febbraio* 1981.

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 542/81 della commissione, del 2 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 543/81 della commissione, del 2 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 544/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato al Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 545/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato al « Programma alimentare mondiale » a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 546/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 547/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Caritas a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 548/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di semolino di granturco al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 549/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 550/81 della commissione, del 25 febbraio 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.07 C I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 551/81 della commissione, del 25 febbraio 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.07 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 552/81 della commissione, del 2 marzo 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Pubblicati nel n. L 56 *del* 3 *marzo* 1981.

(60/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1980.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme del regolamento (CEE) sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti (CEE) numeri 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, numero 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n 1348/78 del 19 giugno 1978 e 1979/79 del 5 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979 riguardante le operazioni di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973 e 30 dicembre 1977 che stabiliscono all'art. 1 il termine di presentazione delle offerte di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 9 agosto 1980 e successive variazioni e rettifiche riportate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980 e n. 288 del 20 ottobre 1980 relative ai prezzi di intervento per il tabacco in foglia del raccolto 1980;

Vista la deliberazione in data 27 gennaio 1981 con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico della sezione specializzata anche per la commercializzazione del prodotto 1980 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1980 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 9 del decreto-legge 870 del 30 novembre 1970;

Ritenuto, infine, che per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si provvederà con successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 7 § 1 del regolamento (CEE) n. 727/70;

Nell'adunanza del 5 febbraio 1981;

Ha deliberato:

1) Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1980 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da almeno tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2) Il compimento delle operazioni di cui al precedente punto 1) per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - a enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3) L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi in foglia allo stato sciolto è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso. Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

Nella domanda da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province;

l'atto comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo di durata del contratto.

Alla suddetta domanda deve essere allegata una « scheda offerta » con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

La domanda deve essere corredata, per le ditte commerciali, del certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per le società o altre persone giuridiche, dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto;

b) certificato della cancelleria del tribunale, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha firmato la domanda di cui al precedente punto 3) ha la rappresentanza legale della società richiedente.

Tutti i documenti presentati a corredo della suddetta domanda devono essere in carta legale e rilasciati non oltre tre mesi prima della data della domanda medesima.

L'ammissione alla trattativa è subordinata all'accertamento, da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

4) Il servizio di ricevimento e conservazione del tabacco in foglia allo stato sciolto è affidato, dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari, per l'espletamento del servizio medesimo, nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

5) Il servizio di trasformazione e condizionamento dei tabacchi in foglia allo stato sciolto, acquistati dall'organismo di intervento, sono affidati mediante appositi bandi di gara indetti distintamente per varietà o gruppi di varietà, dal Ministro-Presidente, su delibera del comitato tecnico della sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A.

Le offerte di partecipazione a ciascuna gara potranno essere presentate da tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, dispongano nel territorio della Repubblica italiana od in uno dei Paesi membri della CEE di impianti tecnicamente adeguati, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate dall'organismo di intervento italiano nei bandi di gara stessi.

Tali bandi di gara saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità economiche europee. In essi saranno

precisati le operazioni poste in gara, il prezzo base d'asta, le modalità per la presentazione delle offerte, la procedura per la constatazione delle offerte e per la decisione su di esse, la descrizione degli impianti e la procedura per l'accertamento dell'idoneità degli stessi, gli adempimenti successivi all'aggiudicazione ed all'accertamento dell'idoneità degli impianti, gli obblighi dell'aggiudicatario, i controlli dell'organismo di intervento nonché le modalità da osservare per il pagamento del servizio aggiudicato.

6) Il servizio di stoccaggio dei tabacchi condizionati in colli ottenuti dalla trasformazione e dal condizionamento dei tabacchi in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980, sara disciplinato nell'ambito dell'emanazione dell'atto disciplinare concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1980.

Roma, addì 25 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia allo stato sciolto della produzione 1980 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 e del regolamento (CEE) n. 327/71 del 15 febbraio 1971.

Art. 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1980 i centri di raccolta ed i centri di prima trasformazione e di ammasso saranno dislocati nei territori delle seguenti province come indicato nei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75:

Centri di raccolta:

Pavia, Alessandria, Asti, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Udine, Piacenza, Ferrara, Firenze, Pisa, Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Pesaro, Forlì, Ascoli Piceno, Viterbo, Roma, Frosinone, Pescara, Chieti, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza, Palermo, Sassari.

Centri di prima trasformazione e di ammasso:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Terni, Perugia, Viterbo, Frosinone, Latina, Roma, L'Aquila, Pescara, Chieti, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980, deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del produttore offerente;

b) varietà del tabacco ed anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto ed indicazione del peso di ciascun grado;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5 e 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze ed in fascicoli di foglie secondo le indicazioni della regolamentazione (CEE) e cioe:

varietà Bright: balle provvisorie da kg 30/40. Umidità 16 %;

varietà Burley, Maryland: balle provvisorie da kg 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19 %;

varietà Kentucky, Moro di Cori, Salento: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 23 %;

varietà Nostrano, Resistente 142, Gojano: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 22 %;

varietà Beneventano, Brasile S.: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 24 %;

varietà Xanti Yakà, Samsum, Perustitza, Erzegovina e Ibridi derivati: balle provvisorie di kg 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 17 %;

varietà Round Tip, Sumatra e Scafati: in fascicoli di foglie. Umidità 22 %;

varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C.: tabacco cernito in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso. Umidità 26 %;

varietà Paraguay e ibridi derivati: foglie cernite a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità 27 %.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta ed essere ben confezionate. Le casse, le tavolette ed i teli con cui è stato allestito il tabacco per la consegna all'intervento non saranno restituiti all'offerente.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammessa all'intervento;

c) siano presentati dai produttori o dai produttori-trasformatori purché, in questo secondo caso, prima che il tabacco sia stato posto sotto controllo ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1726/70;

2) accertata l'ammissibilità, comunica all'offerente ed allo assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il luogo nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'offerente-venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto da scaricare da egli stesso sul piano di bilancia franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:

a) il peso lordo;

b) la tara degli involucri;

c) il peso netto del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado o corona foliare a seconda della varietà.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando singolarmente o a gruppi tutti i ballotti provvisori distintamente per grado offerto.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele, tavolette o casse) di un congruo numero di colli (almeno il 5 %), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette, giornalmente:

a) bolletta definitiva per il numero dei colli e per il peso netto del prodotto introdotto, quando nella medesima giornata ha luogo consegna e definizione della perizia;

b) bolletta provvisoria in tutti gli altri casi (mancata definizione della perizia nella giornata, introduzione parziale di una partita, manto accordo finale in perizia, ritiro del prodotto da parte dell'offerente. etc.).

Art. 5.

All'atto dell'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio (centro di raccolta), una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale allo:

1) accertamento dell'accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso:

a) corrisponda alla varietà indicata nell'offerta;

b) sia classificabile in conformità delle caratteristiche specificate nell'allegato *A*;

c) non presenti alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato *B;*

d) abbia un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3 % l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (CEE) n. 1779/80 del 30 giugno 1980 riportato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 9 luglio 1980;

3) determinazione della misura percentuale delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale dell'umidità che non deve eccedere il limite massimo del 3 % di quella ammessa, come detto alla precedente lettera *d*).

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre esami effettuati su altrettanti campioni formati con foglie prelevate da almeno il 15 % dei colli di ciascun grado.

I risultati dell'accertamento in ordine alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono riportati in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su uno o più dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) le parti indicheranno sul verbale gli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e di cui l'offerente chiede l'esame da parte di apposita commissione di perizia il cui risultato è vincolante per le parti, fatta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e/o nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare la identificazione dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a esclusivo rischio del venditore-offerente il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio e di un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco ed eseguire a sua cura e spese se necessario, il rivolgimento dei colli o le operazioni ritenute utili ad assicurare la buona conservazione del prodotto.

La commissione di perizia arbitrale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'A.I.M.A. tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i periti designati con decreto del Ministro dell'agricoltura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980.

La designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Il presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell'A.I.M.A., della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà anche il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi al massimo entro cinque giorni successivi.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione, la perizia si intenderà definita secondo la valutazione effettuata dall'A.I.M.A. tabacco. In tal caso l'offerente potrà ritirare il prodotto offerto, nel termine massimo dei tre giorni successivi.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori eseguiti nonché delle spese inerenti la « giacenza » del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Art. 6.

La detrazione o maggiorazione percentuale per umidità differente da quella ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta definitiva emessa al momento dell'entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento e dato in consegna all'assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco provvederà al pagamento delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e sostanze estranee adattandole all'umidità ammessa ed applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

L'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino del tabacco ritirato dall'A.I.M.A. nonché alla sua conservazione, secondo le migliori regole tecniche.

A tal fine l'assuntore è tenuto a provvedere al governo dei tabacchi in foglia presi in carico mediante il tempestivo compimento di tutte le necessarie operazioni, compresi i possibili rivolgimenti e i trattamenti antiparassitari anche preventivi, idonei ad evitare perdite, cali, avarie e ogni decadimento della qualità.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco con la responsabilità del depositario ai sensi del codice civile dei prodotti presi in carico nonché della buona conservazione di essi e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto, fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel magazzino, sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacco al fine di assicurare:

a) facile accessibilità ad ogni punto delle masse o delle stive;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo e della normale fermentazione;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte a seconda della varietà, qualità e provenienza, in conformità delle disposizioni che potranno essere impartite dall'A.I.M.A., per ciascun magazzino.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite con conseguente scadimento di valore e/o diminuzione delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso, a cura dell'assuntore, deve essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un registro per tutti i movimenti del tabacco in entrata ed in uscita.

Un altro registro sarà istituito per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco, nonché di quello che ha assistito all'effettiva esecuzione dei lavori richiesti.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

Ai fini della prestazione della cauzione e delle assicurazioni, il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come segue:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna c)	a L.	275.000 q.le
Bright	»	250.000 »
Burley	»	180.000 »
Maryland	»	200.000 »
Kentucky-Moro di Cori-Salento .	»	250.000 »
Resistente 142 - Nostrano Gojano .	»	225.000 »
Beneventano e Brasile .	»	180.000 »
Xanti Yakà	»	320.000 »
Perustitza/Samsun	»	270.000 »
Erzegovina e Ibridi derivati	»	240.000 »
Round Tip - Sumatra e Scafati .	»	1.300.000 »
Paraguay e var. assimilate .	»	200.000 »

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'A.I.M.A. tabacco stessa nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo;

A. *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

B. *a*) furto, primo rischio assoluto.

La prima introduzione di tabacco in magazzino è subordinata, peraltro, alla consegna delle seguenti polizze, da parte dell'assuntore, alla direzione centrale dell'A.I.M.A. tabacco;

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *A*) per un valore fisso da indicarsi in contratto;

2) una polizza contro il rischio di cui alla precedente lettera *B*), per un valore fisso da indicarsi in contratto; tale valore deve, peraltro, corrispondere sempre al 10% del valore di cui al precedente punto 1).

Tali polizze devono avere la durata minima di tre mesi ed i premi dovranno essere corrisposti trimestralmente alle compagnie assicuratrici Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi alla direzione centrale A.I.M.A. tabacco.

Nel caso in cui il valore del tabacco affidato all'assuntore determinato ai sensi del presente articolo, dovesse superare il limite dei valori fissi indicati in contratto a seguito di introduzioni di tabacco disposte in magazzino, l'assuntore è tenuto a provvedere all'immediato adeguamento dei valori assicurati, mediante polizza flottante che dovrà inizialmente prevedere la possibilità di applicazione della copertura assicurativa fino al massimo che sarà stabilito in contratto sia per i rischi di cui alla lettera *A*) che per quelli di cui alla lettera *B*) del presente articolo. Deve restare salva nella polizza flottante la possibilità di superamento degli stessi limiti, da coprirsi immediatamente, in modo che venga costantemente garantita la copertura assicurativa dell'intero valore delle garanzie di cui alla lettera *A*) nonché il mantenimento del rapporto stabilito per la garanzia di cui alla lettera *B*), applicando al quantitativo complessivamente introdotto in magazzino il valore/kg previsto per ciascuna varietà del presente articolo.

Le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, della copia della bolletta di carico e scarico consegnategli dall'A.I.M.A. tabacco le quali fanno fede a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'A.I.M.A. tabacco corrisponderà in meno allo assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore dell'A.I.M.A. tabacco nonché obbligandosi:

1) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

2) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

3) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi della liquidazione dei sinistri;

4) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

5) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'A.I.M.A. tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

6) a rimborsare all'A.I.M.A. tabacco, in caso di sinistro, il valore del tabacco, determinato in conformità del valore/kg attribuito a ciascuna varietà dall'art. 9 dell'atto disciplinare relativo alle operazioni di intervento dei tabacchi in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980.

All'atto della sottoscrizione del contratto di stoccaggio, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, una cauzione di L. 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. Tale cauzione, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria, deve essere di durata almeno trimestrale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza, sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso.

Ove fosse necessario proseguire il contratto oltre la predetta scadenza, l'assuntore è obbligato a produrre apposita cauzione per il periodo di ulteriore proroga che sarà indicato dall'A.I.M.A. tabacco.

Entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale dell'A.I.M.A. tabacco una cauzione integrativa della precedente in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente almeno al dieci per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del presente articolo.

Tale cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente, su richiesta dell'assuntore e dopo autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco, per il valore corrispondente al quantitativo del tabacco uscito dal magazzino, determinato nel modo sopra indicato.

La cauzione minima residua non potrà, in ogni caso, essere inferiore a L. 10.000.000. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione della cauzione integrativa l'A.I.M.A. tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino. Tale penalità è cumulabile con quella prevista per il caso della sospensione assicurativa.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva da parte della A.I.M.A. tabacco con la data della prestazione della cauzione integrativa.

La cauzione potrà essere svincolata per intero non appena l'intero quantitativo affidato all'assuntore risulterà riconsegnato all'A.I.M.A. tabacco e, in ogni caso, dopo la verifica di regolarità del servizio e dei conti presentati dall'assuntore per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, a rimborsare all'A.I.M.A. tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, rilevata dai periti della stessa azienda alla presenza dell'assuntore del servizio purché il danno non sia integralmente rimborsato da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'A.I.M.A. tabacco, in caso di inosservanza, per qualsivoglia motivo, degli obblighi previsti nel presente articolo di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempienza contrattuale dello assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto a mettere a disposizione e ad adibire quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio, in conformità di quanto previsto in contratto ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di almeno q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerta deve essere di norma contenuta nel limite di kg 100 mq;

2) locale per isolare le partite in contestazione;

3) locale e/o cella attrezzata per eventuale prosciugamento del tabacco;

4) locale arredato ad uso ufficio;

5) locale per deposito materiale e sostanze per interventi fitosanitari nel caso che a dette operazioni provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

7) apparecchi per la determinazione dell'umidità del tabacco;

8) termometri per il controllo della temperatura delle masse e massette di fermentazione;

9) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti antiparassitari;

10) catturatore per insetti;

11) attrezzature ed indumenti protettivi;

12) illuminazione di tutti i locali;

13) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli; materiali vari;

14) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

15) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

16) attrezzature antincendio;

17) stampi e registri vari i cui modelli saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

18) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;

19) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltreché alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto ad eseguire in conformità di quanto previsto in contratto tutte le operazioni che vengono effettuate nel magazzino tra cui:

1) prelevamento e trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia, pesatura e trasporto dal piano di bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto del tabacco a piè di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli; eventuali lavori accessori;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) rivolgimento e/o disfacimento e rifacimento delle masse o massette di tabacco in fascicoli;

4) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

5) confezionamento del tabacco da spedire secondo le indicazioni dell'A.I.M.A.;

6) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;

9) marcatura dei colli e compilazione distinte;

10) trasporto e carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

11) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a richiesta dell'assuntore o dell'A.I.M.A. tabacco si renda necessario eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore, è tenuto ad effettuare così come previsto in contratto le prestazioni seguenti:

1) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento ed il ricollocamento in stiva o masse dei prodotti per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento o per controlli alla conservazione;

2) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon, piretro o prodotti similari;

3) esecuzione dei trattamenti antiparassitari disinfestanti a base di idrogeno fosforato o prodotti similari necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto;

4) asportazione, trasporto e distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità nella misura massima del 20%;

5) fornitura di mano d'opera ed attrezzature per tutti quei lavori non previsti, che verranno richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo al movimento del tabacco avvenuto nel mese precedente, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, disposti ed eseguiti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, per le forniture ed i lavori appresso indicati, competono i seguenti compensi, a carico dell'A.I.M.A. tabacco, i quali sono da intendersi IVA esclusa:

a) per la giacenza del prodotto in magazzino un compenso forfettario per mese e per quintale di giacenza del prodotto calcolato in ragione dell'1/365 dell'importo annuo per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni indicate all'art. 6 dell'atto disciplinare, connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica;

b) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco nel magazzino, un compenso forfettario per ogni quintale netto di prodotto entrato nel magazzino;

c) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'uscita del tabacco dal magazzino, un compenso forfettario per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

d) per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie commissionate dall'A.I.M.A. tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'A.I.M.A. tabacco stessa, il compenso indicato a fianco di ciascuna delle seguenti voci e per le prestazioni effettivamente rese:

1) trattamenti preventivi antitarlo a base di Malathyon — Piretro e prodotti similari, un compenso forfettario per quintale;

2) trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15 a 25°C); «Phostoxin» od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettato dall'A.I.M.A. tabacco con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre), con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato, considerando nella determinazione del volume un'altezza massima di m 7, restando inteso che altezze superiori e conseguente aumento della cubicità resteranno nella determinazione del compenso a carico dell'offerente, un compenso forfettario per metro cubo di locale;

3) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo destinato a distruzione del tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco sia da distruggere, un compenso forfettario per ogni quintale di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione stessa sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o colpa dell'assuntore del servizio;

4) per prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati, compenso per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere che resta a completo carico dell'assuntore, sia per lavori con spesa a carico dell'A.I.M.A. tabacco come di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti stessi o per altro motivo non specificatamente previsto.

Il compenso di cui al punto *b*) sarà liquidato all'assuntore dopo l'ultimazione delle operazioni di entrata, mentre gli altri compensi saranno liquidati alla scadenza del contratto, sempre dietro presentazione di tutti i documenti previsti per il paga-

mento e di regolare conto di liquidazione controfirmato dal capo dell'ufficio periferico dell'A.I.M.A. tabacco, nella cui circoscrizione trovasi il magazzino; presentazione che dovrà avvenire non oltre due mesi dal termine di scadenza del contratto ed uscita integrale dei prodotti dal magazzino.

Per eventuali rimborsi di servizi resi nell'interesse del conferente, l'assuntore provvederà a farseli rimborsare direttamente dall'interessato nel rispetto di quanto pattuito.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute, dopo presentazione di fattura, in regola con le norme fiscali.

I compensi di cui sopra sono determinati nel loro ammontare nei singoli contratti da approvarsi nei termini dell'art. 2 della legge n 303/66.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto, in rapporto alle norme comunitarie vigenti.

Art. 14

La durata del contratto è fissata in sei mesi.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglia, in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1980 l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino ad esaurimento delle operazioni e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza prevista in contratto con diritto ai relativi compensi e rimborsi, contrattualmente stabiliti.

Art. 15.

L'A.I.M.A. tabacco può disporre o, a motivata richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotto in magazzino dello stesso centro di intervento o in altri magazzini.

Le spese ed i rischi di trasferimento sono a carico della parte nel cui interesse il trasferimento stesso è stato effettuato.

Nel caso di perdita o di avaria del prodotto derivante da fatti eccezionali, eventualmente esclusi da copertura assicurativa, l'assuntore è tenuto a dare immediata comunicazione del quantitativo di prodotto danneggiato o perduto e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno.

L'assuntore deve consentire sempre l'accesso al magazzino ai funzionari A.I.M.A. ed alle persone al seguito degli stessi. A tale scopo, l'assuntore deve mantenere in servizio, durante l'orario normale di lavoro, un proprio incaricato che dovrà tenersi a disposizione dei funzionari predetti.

Per quanto riguarda il trattamento normativo economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, né subappaltare la gestione del magazzino.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto di stoccaggio del tabacco in foglia allo stato sciolto sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie, vigenti in materia, che comportino variazioni alle condizioni del presente atto disciplinare, l'assuntore è tenuto ad osservare in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. tabacco stessa, salva la facoltà dell'A.I.M.A. dell'adeguamento delle condizioni contrattuali.

L'A.I.M.A. tabacco si riserva il diritto di ritirare, in tutto od in parte, il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto suddetto e può disporre, o a richiesta dell'assuntore autorizzare il trasferimento del prodotto in altri magazzini riconosciuti idonei della stessa ditta o di altre ditte.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni o avarie del prodotto, le spese e i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato il richiesto trasferimento, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto

Nel caso di trasferimento disposto per accertata e dichiarata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del prodotto dall'assuntore alla A.I.M.A. tabacco.

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti ai contratti sono a carico del contraente con l'A.I.M.A. tabacco, ai sensi dell'art. 16 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento sarà allegato al contratto come previsto dall art. 1 della precitata legge.

TABACCO IN FOGLIA

Classificazione delle varietà per qualità prevista all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70

1-*a*) Badischer Geudertheimer; *b*) Forcheimer Havanna II c.

Grumpen (Primings):

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo.

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ultramature e di colore bruno

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Sandblatt (Lugs):

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme.

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Hauptgut (Leaves):

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1).

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo.

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Obergut (Tips):

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

2-*a*) Paraguay e ibridi derivati; *b*) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont, (Flobecq), Semois, Appelterre.

Foglie basilari (Lugs)
Foglie mediane (Leaves)
Foglie apicali (Tips)

Per ogni corona, si distinguono le classe seguenti:

Classe I - Foglie sane, mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti.

Classe II - Foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura del tessuto, di maturità, ma di buona combustibilità (1).

Classe III - Foglie sane, con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro), o di combustibilità o di integrità del tessuto, o di maturazione (eccessiva o insufficiente) ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia, e solamente alle foglie basilari:

Classe 1S - Foglie sane, mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e di colorazione uniformemente vivace.

3-Brigth.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).

Grado *B* - Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente matura, ma con leggeri difetti di cura e di colore, che può andare dal giallo macchiato od abbronzato fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità.

Grado *C* - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

4-BURLEY I.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziosi, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado *C* - Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

5-MARYLAND.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione con lievi difetti di cura, con pochissime sfumature abbronzate, di tessuto a grana media, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossastro di tonalità piuttosto vivace (1).

Grado *B* - Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggere, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossastro anche disforme.

Grado *C* - Foglie grossolane, anche con qualche difetto di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

6-*a*) KENTUCKY E IBRIDI DERIVATI; *b*) MORO DI CORI; *c*) SALENTO.

Grado *A* - Foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità.

Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, con leggero difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità (1).

Grado *C* - Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati.

7-*a*) NOSTRANO DEL BRENTA; *b*) RESISTENTE 142; *c*) GOJANO.

Grado *A* - Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.

Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattato secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

Grado *C* - Foglie mature disforme anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

8-*a*) BENEVENTANO; *b*) BRASILE SELVAGGIO E VARIETÀ ANALOGHE.

Grado *A* - Foglie di buona maturazione, sane, tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità.

Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).

Grado *C* - Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, di cura, di conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

9-XANTI YAKÀ.

Grado *A* - Foglie sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di buon gusto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 15 cm.

Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm (1).

Grado *C* - Foglie sufficientemente sane, sensibili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate a nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

10-*a*) PERUSTITZA; *b*) SAMSUN.

Grado *A* - Foglie sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun) di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun, con costole poco accentuate e nervature secondarie ad agolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto buono, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm.

Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm (1).

Grado *C* - Foglie sufficientemente sane, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, con difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm.

11-ERZEGOVINA E VARIETÀ SIMILI.

Grado *A* - Foglie sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 30 cm.

Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera il 35 cm (1).

Grado *C* - Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm (1).

12-*a*) ROUND TIP; *b*) SCAFATI; *c*) SUMATRA (1).

Grado A - Foglie basilari suddivise mediamente secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 15 %;
2ª lunghezza: 55 %;
3ª lunghezza: 30 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici idonei per fascio di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.

Grado *B* - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lughezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 60 %;

2ª lunghezza: 35 %;

3ª lunghezza: 5 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre (1).

Grado *C* - Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 10 %

2ª lunghezza: 40 %;

3ª lunghezza: 50 %.

Foglie di media paginatura di sufficiente maturità, di colore uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(1) Qualità di riferimento.

PREZZI E PREMI

Stabiliti con regolamento (CEE) n. 1779/80 *del* 30 *giugno* 1980 (« Gazzetta Ufficiale » *CEE n.* 174) Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n.* 218, 237 e 288 *del* 9 *agosto* 1980, 29 *agosto* 1980, *e* 20 *ottobre* 1980

1 E.C.U. = Lit. 1.157,79

Regolamento (CEE) n 1175/80 del 7 maggio 1980

VARIETA'	Grado	Tabacchi in foglia prezzo intervento L./q.le	Umidità ammessa tabacco sciolto %
Bright	A	307.625	16
	B	199.956	
	C	153.812	
Burley	A	228.200	19
	B	148.330	
	C	109.536	
Maryland	A	262.587	19
	B	170.682	
	C	126.042	
Kentucky e ibr. deriv. Moro di Cori Salento	A	367.909	23
	B	234.337	
	C	140.602	
Nostrano del Brenta resistente 142 Goiano	A	287.359	22
	B	222.759	
	C	169.297	
Beneventano Brasile S.	A	217.108	24
	B	169.616	
	C	120.427	
Xanti Yakà	A	370.141	17
	B	319.087	
	C	236.124	
Perustitza	A	292.782	17
	B	268.607	
	C	196.083	
Samsun	A	329.379	17
	B	302.183	
	C	220.594	
Erzegovina	A	262.873	17
	B	241.168	
	C	171.229	
Round Tip, Scafati, Sumatra	A	1.223.615	22
	B	1.422.808	
	C	512.211	

VARIETA'	Grado	Tabacchi in foglia prezzo intervento L./q.le	Umidità ammessa tabacco sciolto %
a) Badischer Geudertheimer			
b) Forcheeimer Havanna II C			
Prime foglie	I	282 697	26
	II	229.299	
	III	182.183	
Foglie basse	I	342.378	
	II	276.415	
	III	223.017	
Foglie mediane	I	314.108	
	II	257.569	
	III	219.876	
Foglie apicali	I	210.452	
a) Paraguay e ibridi derivati			
b) Dragon Vert e suoi ibridi			
Foglie basse	Is	368.606	27
	I	311.897	
	II	255.189	
	III	198.480	
Foglie mediane	I	340.252	
	II	283.543	
	III	226.834	
Foglie apicali	I	283.543	
	II	226.834	
	III	170.126	

ALLEGATO

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — Sezione specializzata per il tabacco — Via Duccio Galimberti, 47 — ROMA

Il sottoscritto . . . . quale (1) . . . . in relazione alla domanda di ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi sciolti raccolta 1980, presi in carico dall'organismo di intervento, che trasmette con la presente, dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni comprese nell'atto disciplinare;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da tenere, sigillati e separati, come prova delle qualità introdotte in magazzino.

Per tutte le operazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'atto disciplinare, all'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, per le forniture ed i lavori innanzi indicati, che saranno meglio determinati dal contratto, spetterà:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza per i locali, le attrezzature, i materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo le regole della migliore tecnica:

L/q.le: . mese . . ( )

2) rimborso forfettario per quintale di prodotto delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino:

L/q.le: . ( )

3) rimborso forfettario per quintale di prodotto delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino:

L/q.le: . . ( )

4) rimborso forfettario per q.le di prodotto delle spese relative alla irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon, Piretro o di prodotti similari:

L/q.le: . ( )

5) rimborso forfettario per trattamenti antiparassitari a base di fumiganti e gas: « Phostoxin » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettato dall'A.I.M.A. con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre), con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato:

L. . ( )

6) rimborso forfettario per le operazioni di asportazione, trasporto e distribuzione, di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'AI.M.A. tabacco siano da distruggere (salvo ogni accertamento di responsabilità).

L/q.le: . . ( )

7) rimborso forfettario per la fornitura di mano d'opera da utilizzare per tutti quei lavori, non previsti, che verranno eventualmente richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

L/ora: . . . ( )

8) spese per giacenza.

L/q.le giorno: . . ( )

da rimborsare a carico del conferente.

I compensi suddetti si intendono IVA esclusa.

Si dichiara, inoltre, che i compensi suddetti sono validi anche per la richiesta di rimbosi all'offerente in caso di revoca dell'offerta o nei casi previsti dall'atto disciplinare.

Roma, lì . .

L'offerente

. . . .

(1406)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1585)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faba, con sede e stabilimento in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faba, con sede e stabilimento in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pilla, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e filiali di vendita a Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Torino, Genova e Roma dal 2 giugno 1980 al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bohne S.n.c., stabilimento di Tessullo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1979 al 15 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.I.L. - Istituto finanziario industriale ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro (Ferrara), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.I.L. - Istituto finanziario industriale ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro (Ferrara), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caravan S.r.l. di Triestina (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caravan S.r.l. di Triestina (Perugia), è prolungata al 22 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caravan S.r.l. di Triestina (Perugia) è prolungata al 20 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caser S.p.a., con sede in Pavia e stabilimento in Pavia, è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre. Sint. S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E.C.C., con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno, è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Vetropame di Milano, è prolungata al 27 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria f.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia Industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari, è prolungata di un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale, è prolungata di un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente, è prolungata di un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, è prolungata di un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, è prolungata di un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società aeronautica italiana, stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede e stabilimento ad Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1980 al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta f.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta f.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 5 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta f.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 3 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel di Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento a Cuneo, è prolungata a quarantadue mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. di Abbadia S. Salvatore (Siena), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 settembre 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Meridionale con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Dieme di S. Felice di Pistoia, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara, è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l. con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, è prolungata a 24 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto coma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa Lucana S.r.l. con sede in Venosa (Potenza), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di intgerazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacifer, con sede in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 3 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacifer, con sede in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta DB Macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimento a Lecco (Como) e Ambivere, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di Tolentino in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a sessanta mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio pasta Puddu di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 1980 all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram f.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 febbraio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1586)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Giorgio » a r.l., in Stilo

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 il rag Tullio Spinella e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Giorgio » a r.l., in Stilo (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con provvedimento 17 marzo 1975, in sostituzione del rag. Mario Totino.

(1369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto dell'istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 56 Istruzione, foglio n. 192, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il primo, secondo e ultimo comma dell'art. 6 della legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modificazioni all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino, risultano così modificati:

Art. 6, primo comma: « un rappresentante designato *pro tempore* per ciascun ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'istituto con un contributo annuo non inferiore a 10 milioni di lire per non meno di un triennio »;

secondo comma: « Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti; tutti i membri durano in carica per un triennio e possono essere confermati una sola volta... »;

ultimo comma: « Al consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed il coordinatore generale tecnico-scientifico ».

L'art. 9 della suddetta legge è modificato nel senso che la parola « direttore » è sostituita con le altre « direttore generale ».

(1501)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, che sono stati annullati, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Arezzo:

« 262-AR »: « R.G.R. » di Rossi Claudio, in Arezzo.

Provincia di Varese:

« 194-VA »: Cozzi & Riva, in Cassano Magnago;
« 217-VA »: Cagnola Giacomo, in Cassano Magnago.

(1358)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 129-AR »: « Argenterie aretine » S.n.c. di Gabrielli Gilberto & C., in Arezzo.

Provincia di Vicenza:

« 876-VI »: Bigiotteria Danese Nadia, in Vicenza.

(1359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1024,80	1024,80	1024,85	1024,80	1024,50	1024,75	1024,70	1024,80	1024,80	1024,80
Dollaro canadese	854,70	854,70	855,50	854,70	855,25	854,90	855,10	854,70	854,70	854,70
Marco germanico	485 —	485 —	485,2550	485 —	484,25	485,05	485,10	485 —	485 —	485 —
Fiorino olandese	438,03	438,03	438 —	438,03	438 —	438 —	438 —	433,03	438,03	433 —
Franco belga	29,578	29,578	29,60	29,578	29,50	29,56	29,55	29,578	29,578	29,57
Franco francese	205,62	205,62	205,50	205,62	205,30	205,60	205,60	205,62	205,62	205,60
Lira sterlina	2274,90	2274,90	2272,50	2274,90	2273,75	2273 —	2272,50	2274,90	2274,90	2274,90
Lira irlandese	1773 —	1773 —	1770 —	1773 —	1772,30	—	1769 —	1773 —	1773 —	—
Corona danese	154,30	154,30	154,40	154, 0	154,20	154,25	154,27	154,30	154,30	154,30
Corona norvegese	189,95	189,95	189,75	189,95	139,90	189,95	190,01	189,95	189,95	189,85
Corona svedese	222,13	222,13	222 —	222,13	221,85	222 —	221,80	222,13	222,13	222,10
Franco svizzero	528,90	528,90	529,25	528,90	529,20	528,45	528,06	528,90	528,90	528,90
Scellino austriaco	68,53	68,53	68,60	68,53	68,50	68,50	68,45	68,53	68,53	68,50
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,10	18,15	17,85	18,10	18,10	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,913	11,913	11,9350	11,913	11,90	11,90	11,91	11,913	11,913	11,90
Yen giapponese	4,941	4,941	4,95	4,941	4,91	4,95	4,9410	4,941	4,941	4,94

Media dei titoli del 12 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50 % » » 1968-83	87,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,500
» 6 % » » 1971-86	74,800
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,725
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99,700
» » » » 1-12-1979/81	99,400
» » » » 1- 5-1979/82	97,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,950
» » » » 1- 5-1980/82	98,075
» » » » 1- 6-1980/82	98,175
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1-10-1980/82	99,050
» » » » 1- 1-1980/83	93,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,200
» » » 12 % 1- 1-1984	90,250
» » » 12 % 1- 4-1984	90,675
» » » 12 % 1-10-1984	90,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1024,75
Dollaro canadese	854,90
Marco germanico	485,05
Fiorino olandese	438,015
Franco belga	29,564
Franco francese	205,61
Lira sterlina	2273,70
Lira irlandese	1771 —
Corona danese	154,285
Corona norvegese	189,93
Corona svedese	221,965
Franco svizzero	528,48
Scellino austriaco	68,49
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,911
Yen giapponese	4,941

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1601)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sara provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1602)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il giorno 1° aprile 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1603)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 1° aprile 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1604)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Monticelli Pavese, Gavardo, Castana, Corte de Cortesi con Cignone e S. Zenone sul Lambro.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 gennaio 1981, n. 3863: comune di Monticelli Pavese (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 dicembre 1978, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 giugno 1979, n. 14);

deliberazione 13 gennaio 1981, n. 3864: comune di Gavardo (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 ottobre 1979, n. 130 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 21 gennaio 1980, n. 7 e 23 gennaio 1980, n. 8);

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4045: comune di Castana (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 11 novembre 1977, n. 14, 10 marzo 1978, n. 6 e 15 maggio 1978, n. 31 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 maggio 1978, n. 31);

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4046: comune di Corte de Cortesi con Cignone (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 aprile 1978, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 settembre 1980, n. 50);

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4047: comune di S. Zenone sul Lambro (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1977, n. 50 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 settembre 1980, n. 98).

(1523)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Saronno, Salzano e Vailate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 13 gennaio 1981, n. 3869: comune di Saronno (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 1556);

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4050: comune di Sulzano (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 gennaio 1980, n. 9);

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4051: comune di Vailate (Cremona) (variante adottata con deliberazioni consiliari 21 aprile 1980, n. 31 e 29 settembre 1980, n. 67).

(1524)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Cenate Sotto

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 13 gennaio 1981, n. 3874: comune di Cenate Sotto (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 giugno 1978, n. 46).

(1525)

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato e del predetto consorzio, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 20 gennaio 1981, n. 4056: variante in ampliamento relativa al comune di Bresso (Milano).

(1526)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Castello Tesino

Con deliberazione 30 dicembre 1980, n. 13557, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 11480/11, in partita tavolare 2400, comune catastale Castello Tesino dal demanio al patrimonio provinciale.

(1380)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 dicembre 1980 dal sig. Bosich Delio, nato a Pirano il 21 gennaio 1939, abitante a Trieste in via Pascoli, 39, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bosich Delio è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 febbraio 1981

Il prefetto: RAVALLI

(1510)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a dieci posti di applicato stenodattilografo.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1981, parte prima e seconda è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1979, n. 270, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2495.

(1593)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina - specialità chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 41 dell'11 ottobre 1980 (data di pubblicazione 26 novembre 1980) e stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 2, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

(1556)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 44 del 1° novembre 1980 (data di pubblicazione 13 gennaio 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1980 registro n. 20 Difesa, foglio n. 157, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

(1557)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Il Ministero della sanità rende noto che il giorno 18 marzo 1981, alle ore 10, si svolgeranno preso la Direzione generale degli ospedali — piano V, stanza n 44 — le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

(1624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 25 febbraio 1981, n. 2/SAN/MN., è stata nominata la seguente commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1977.

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa.

Componenti:

Eruzzi dott. Enzo, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale, Brescia;
Gibelli prof. GianAldo, primario chirurgo;
Alberini dott. Bonifazio, primario medico;
Bruschi dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa.

(1594)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 25 febbraio 1981, n. 3/SAN/MN, è stata nominata la seguente commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1977.

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa.

Componenti:

Eruzzi dott. Enzo, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale, Bergamo;
Sacchi dott. Stelio, primario ostetrico;
Pavesi dott. Leandro, specialista in ostetricia;
Vecchi Carla, ostetrica condotta.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della regione Lombardia, carriera direttiva amministrativa.

(1595)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810740)